



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE ATTIVITA' FAUNISTICO VENATORIA, PESCA DILETTANTISTICA E
PESCA IN MARE

Responsabile di settore: BANTI PAOLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 4487 del 21-06-2016

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 1814 - Data adozione: 12/02/2020

Oggetto: L.R. 3/1994 art. 37 - Autorizzazione interventi di controllo su specie volpe NUI
LI/20/08.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato
A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/02/2020

Numero interno di proposta: 2020AD002334

IL DIRIGENTE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare l’ art. 19 “Controllo della fauna selvatica”.

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare l’art. 37 “Controllo della fauna selvatica”, comma 3, che prevede che la Regione, in caso di ravvisata inefficacia degli interventi ecologici, autorizzi piani di abbattimento e li attui con il coinvolgimento gestionale degli ATC e sotto il coordinamento del corpo di polizia provinciale.

Vista la legge regionale 3 febbraio 2016 n. 10 “Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/94” ed in particolare l’art. 5 “Interventi di controllo faunistico” che prevede che la Regione, nel caso di inefficacia dei metodi ecologici, approva, previo parere dell’ISPRA, piani di controllo, ai sensi dell’articolo 37 della legge regionale 12 gennaio 1994 n.3, di validità non superiore ai tre anni.

Visto l’articolo 1, comma 6 della l.r. 22/2015 che prevede che la polizia provinciale esercita le attività ad essa attribuite dalla legislazione vigente anche nell’ambito delle funzioni trasferite alla Regione a seguito del riordino delle competenze provinciali;

Vista la “Procedura per l’attuazione dei piani di Controllo della Fauna Selvatica ai sensi dell’articolo 37 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)” che disciplina il controllo della fauna selvatica, approvata con delibera della Giunta regionale n. 310 del 11/04/2016 così come modificata dalla delibera della Giunta regionale n. 807 del 1° agosto 2016 e dalla delibera della Giunta regionale n. 89 del 03/02/2020, ed in particolare il punto 2.3) “Procedura di autorizzazione degli interventi di controllo”;

Dato atto che, ai sensi della sopracitata “Procedura per l’attuazione dei piani di Controllo della Fauna Selvatica ai sensi dell’articolo 37 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3” per intervento di controllo si intende il complesso delle attività previste in ciascun piano di controllo approvato dalla Regione da effettuarsi nei confronti di una specie in esecuzione di ogni singola richiesta a partire dalla richiesta di intervento sino alla conclusione dei prelievi previsti o alla effettiva risoluzione dei problemi causati dalla specie obiettivo degli interventi;

Visto il parere dell’ISPRA sul piano di controllo sulla specie volpe (*Vulpes vulpes*) nella regione Toscana per il periodo 2020-2024, espresso con nota prot. 63884 del 08 novembre 2019, favorevole alle azioni e procedure proposte;

Visto il Piano di controllo sulla specie volpe (*Vulpe vulpes*) nella Regione Toscana per il periodo 2020-2024, approvato con delibera di Giunta regionale n. 1498 del 02/12/2019 e successive integrazioni apportate con delibera di Giunta regionale n. 1662 del 23/12/2019;

Dato atto che è pervenuta una richiesta di intervento di controllo sulla specie volpe ai sensi dell’art. 37 della legge regionale 12 gennaio 1994 n.3, agli atti del settore Attività faunistico venatoria, pesca dilettantistica e pesca in mare;

Verificata la completezza della istanza di intervento sopra richiamata e la sua rispondenza alle casistiche previste dai piani di controllo della specie ai sensi del punto 2.3) lettera b) della sopra richiamata “Procedura per l’attuazione dei piani di Controllo della Fauna Selvatica ai sensi dell’articolo 37 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3”;

DECRETA

1. di autorizzare l'attivazione degli interventi di controllo sulla specie volpe indicato e dettagliato nell'allegato A al presente atto, contraddistinto dal corrispondente Numero Unico di Intervento (NUI), costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, di cui all'elenco seguente:

Nome e cognome del richiedente/Azienda/Istituto/ATC	Allegato	NUI
A.T.C. LIVORNO 9 PIAZZA I. IORI, 3 58023 – CECINA (LI)	A	LI/20/08

2. di stabilire che per ciascun intervento di controllo identificato con il NUI con il presente decreto, possono essere attivati dalla Polizia Provinciale più uscite di prelievo in giorni diversi fino alla risoluzione della problematicità causata dalla specie oggetto dell'intervento, da segnalare nell'apposita scheda di intervento di cui all'allegato 1/b della "Procedura per il controllo della fauna selvatica in Regione Toscana ai sensi dell'articolo 37 della l.r. 3/1994", nel rispetto del periodo di validità del Piano di controllo sulla specie volpe (*Vulpes vulpes*) nella Regione Toscana per il periodo 2020-2024, approvato con delibera di Giunta regionale n. 1498 del 02/12/2019 e successive integrazioni apportate con delibera di Giunta regionale n. 1662 del 23/12/2019.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

NUI LI/20/08

84f074088267ee8573ee1117514b34dc52269a6fa808c95dbfa4c849e31d3d1a

CERTIFICAZIONE